

## “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI” – AMBITO A04

**C.U.P.: G81B21005940003 CIG: 8951581653**

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

#### Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di “Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale a favore delle persone disabili” fino ai 65 anni di età.

#### Articolo 2 – Luogo di esecuzione del servizio

Le attività di cui al presente appalto sono rivolte ai residenti dei Comuni dell'Azienda consortile A04 – aventi tutti codice NUTS ITF33

#### Articolo 3 – Durata del contratto

La durata del contratto è orientativamente di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio.

#### Articolo 4 – Importo del contratto

L'importo a base di gara, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n°50/2016, indicato all'art. 11 del Capitolato Speciale e dettagliato nel Quadro Economico illustrato all'art. 6 del medesimo documento, è quantificato in € 119.078,98, oltre I.V.A. di cui € 3.613,55 per spese generali, comprensivi gli oneri per le misure antiCovid, € 108.795,00 per costo del personale, come quantificato nella tabella A del CCNL Cooperative Sociali, facendo riferimento all'inquadramento delle figure professionali, oggetto del presente servizio, secondo quanto previsto per le categorie del contratto.

I costi della sicurezza per rischio da interferenza si assumono pari a € 1.000,00.

L'importo è soggetto al ribasso, ad eccezione degli oneri della sicurezza.

La spesa complessiva di €119.078,98 è finanziata con risorse del Piano Locale della Povertà 2018, con la compartecipazione degli utenti come definita dal “Regolamento di accesso e compartecipazione alle prestazioni socio sanitarie”.

Di seguito si riporta la tabella dei costi relativi al servizio di assistenza domiciliare (SAD DISABILI), oggetto del presente capitolato speciale di appalto:

C. Piano delle spese			
a.	Tipologie di spesa	Quantità in ore	Costo
	<b>Coordinatore - CCNL Cooperative - E1- 21,59 €/ora</b>	<b>500</b>	€ 10.795,00
	<b>Personale OSS - CCNL Cooperative -C2 -18,57 €/ora</b>	<b>5.277</b>	€ 98.000,00

<b>Oneri di Gestione</b>	////////	€ 3.613,55
<b>Oneri per la sicurezza</b>	////////	€ 1.000,00
<b>IVA</b>	<b>5,00%</b>	€ 5.670,43
Totale		€ 119.078,98

Il costo orario posto a base di gara è pari a:

€ 21,59 per coordinatore – E1 CCNL Cooperative Sociali – Aggiornamento Settembre 2020;

€ 18,57 per OSs– C2 CCNL Cooperative Sociali – Aggiornamento Settembre 2020;

Il costo sopra riportato deve intendersi per ora di prestazioni da erogare, comprensivo di spese generali e utile e di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc), a cui verrà detratto il ribasso offerto in sede di gara.

I costi del personale, che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 108.795,00**, sono stati calcolati sulla base della tabella ministeriale “Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario– assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative Sociali Settembre 2020”, depurata dei costi che vanno a comporre il compenso orario relativo alle voci di: indennità di turno, scatti di anzianità e la rivalutazione del TFR.

La tabella prescinde: a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire; b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello; c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii).

Gli Operatori dell'aggiudicatario che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'assistenza domiciliare non hanno, sotto alcun profilo, rapporti la Stazione Appaltante committente.

L'Azienda consortile A04 non ha alcun obbligo nei confronti di tali Operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività appaltata, dovessero subire o procurare ad altri (utenti o la stessa Stazione Appaltante).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante accetta e prende atto che durante il contratto potranno dunque verificarsi variazioni in aumento o in diminuzione, le quali dovranno essere garantite alle stesse condizioni di cui al presente capitolato fino alla concorrenza del 10% dell'importo del contratto. Ogni variazione in aumento o in diminuzione dovrà essere approvata dal RUP.

Le variazioni del numero delle ore e/o degli utenti possono verificarsi in relazione ai bisogni dell'utenza che accede al servizio secondo le modalità descritte all'art. 5 del presente capitolato speciale d'appalto, e in applicazione del “**Regolamento di accesso e partecipazione alle prestazioni socio sanitarie**”. Non possono comunque, essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale.

## **Articolo 5 - Descrizione del servizio - Attività, prestazioni e modalità di esecuzione**

Il servizio deve comprendere l'espletamento delle seguenti principali attività di base:

- aiuto alla persona nella gestione della propria cura personale in particolare per l'aspetto igienico e della quotidianità;

- sostegno domiciliare e permanenza degli utenti nel proprio contesto e ambiente familiare e sociale;
- sostegno alla mancanza di autonomia personale, domestica e relazionale;
- prevenzione dell'istituzionalizzazione, dell'isolamento e dell'emarginazione;
- promozione delle responsabilità familiari;
- supporto e sostegno delle famiglie di origine nell'assistenza dei propri componenti più fragili;
- supporto e sviluppo delle relazioni affettive familiari e di integrazione sociale;
- sviluppo di un contesto di rete di riferimento territoriale affidabile e funzionale al bisogno.

Gli interventi di assistenza domiciliare che dovranno essere garantiti dal personale dell'Aggiudicatario con le figure qualificate e indicate nel capitolato:

**a. Attività di assistenza alla cura della persona:**

1. igiene e pulizia personale;
2. vestizione, nutrizione, aiuto nella preparazione e assunzione dei pasti, oltre che nel controllo della dieta;
3. aiuto nei movimenti, anche degli allettati;
4. aiuto nella deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico;

**b. Attività e prestazioni per la tutela igienico-sanitaria della persona:**

1. Cambio di piccole medicazioni;
2. Assistenza per la corretta assunzione dei farmaci;
3. Accompagnamento dell'utente per visite mediche, terapie o per la fruizione di altri servizi del territorio, con mezzo in dotazione dell'Aggiudicatario, servizio attivato solo dopo valutazione dall'Assistente Sociale e nei casi di disabili viventi soli);
4. Consegna a domicilio di farmaci (solo per disabili che vivono da soli).

Resta in capo al Case Manager la cura dei rapporti con il medico di medicina generale/ospedale ed eventuali altri servizi territoriali del Comune.

**c. Attività di sostegno sociale coordinato con l'assistente sociale comunale:**

1. sollecitazione dell'autonomia residua della persona ed intervento educativo sui parenti, sul vicinato o sul volontariato, per mantenere vive forme di solidarietà e stimolare l'integrazione sociale.

**d. Attività di assistenza per il governo e l'igiene dell'alloggio e la conduzione del menage del nucleo familiare:**

1. pulizia dell'alloggio e degli arredi, al fine di garantire i livelli essenziali di igiene, spesa e commissione diverse preparazione e/o aiuto per i pasti.
2. Pulizia straordinaria con sanificazione.

**e. Attività finalizzata al monitoraggio periodico:**

1. Partecipazione, ad incontri mirati, del Coordinatore del servizio e il referente UdP dell'Azienda consortile A04 da tenersi, di norma, una volta al mese. Scopo di tali riunioni è la programmazione e valutazione dei singoli interventi sui casi, nonché la verifica del Servizio;

2. Registrazione e rendicontazione mensile delle prestazioni effettuate presso i singoli utenti con sistemi informatizzati, registrando puntualmente, con sistemi di conteggi, le ore effettuate e quelle rimanenti a carico dell'aggiudicatario;
3. Relazioni trimestrali di osservazione sull'andamento del Servizio e dei casi in carico, con l'utilizzo di sistemi a distanza per il rilevamento presenze operatore a domicilio, con collegamento informatico al referente dell'Ufficio di Piano predisposizione di griglie di osservazione a carico dell'Aggiudicatario.
4. Segnalazioni da parte degli operatori, attraverso modulistica e messaggi telefonici a carico dell'Aggiudicatario, da trasmettere al Coordinatore all'insorgere di eventuali problemi e/o variazioni della situazione individuale e familiare.
5. Il Coordinatore del servizio è tenuto a comunicare tutte le informazioni inerenti gli utenti ai *Case Manager* e al Referente dell'Ufficio di Piano Azienda consortile A04.

**f. Attività di emergenza determinati da fattori ambientali o da riferirsi a motivazioni di urgenza temporanea:**

1. Interventi immediati, anche giornalieri, a favore di persone/nuclei segnalati dall'Assistente Sociale comunale per bisogni definiti caso per caso e coordinati a livello di Ambito. Tali prestazioni possono essere legate alle condizioni socio-ambientali e familiari in cui versano le persone segnalate.
2. Ai fini della gestione di eventi critici e di emergenze l'Aggiudicatario deve essere in possesso di tutte le procedure ed i protocolli operativi assistenziali per l'erogazione delle prestazioni all'utenza come previsti dalla normativa regionale, compresi quelli inerenti la gestione di eventi critici ed emergenze riguardanti l'utente quali malori, cadute, allontanamenti dal domicilio, mancata risposta all'operatore domiciliare. Il personale che svolge il servizio deve applicare tali procedure, dando tempestiva comunicazione dell'accaduto ai familiari, al *Case Manager* di riferimento e al referente Ufficio di Piano.

### **Articolo 6 – Caratteristiche e organizzazione del servizio**

In attuazione di quanto precisato negli articoli successivi, l'attivazione del servizio prevede i seguenti passaggi organizzativi - procedurali:

1. l'Assistente Sociale del Comune consegnerà al Referente UdP Azienda consortile A04 la scheda PAI con il piano di interventi domiciliari, sottoscritto dall'utente o da altri autorizzati, anche tramite modalità telematiche e informatiche.
2. entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa deve essere concordata una visita domiciliare congiunta tra l'Assistente Sociale del Comune e il coordinatore dell'appaltatore, oltre eventualmente all'operatore OSS cui sarà affidato l'intervento.
3. il coordinatore è tenuto ad attivare (in 24 ore) sulla base del PAI, il programma di intervento settimanale per singolo utente ammesso al servizio domiciliare, dandone comunicazione in via informatica al Referente Ambito e all'Assistente Sociale del Comune di residenza

#### **Il PAI:**

1. definisce i contenuti dell'intervento assistenziale, i giorni, l'orario e il numero di ore assegnate che non potranno superare le sei ore settimanali su sei giorni, nel caso di particolari utenti il monte ore può superare il limite previsto solo su decisione dell'Ufficio di Piano, su proposta del *Case Manager*.
2. Il servizio viene erogato definendo in sede di programmazione il tempo necessario per l'espletamento dello stesso, per 6 o 5 giorni alla settimana o diversa prescrizione del *case manager* nella fascia oraria compresa, di norma, tra le ore 08.00 e le ore 19.30.

3. L'organizzazione del gruppo di lavoro viene definita in modo da risultare funzionale al programma degli interventi domiciliari e, quindi, prevede un potenziamento del personale nelle fasce orarie più richieste.
4. Gli interventi di assistenza domiciliare festiva e/o serale e notturna non sono autorizzati.
5. Il servizio al domicilio verrà sospeso su richiesta dell'utente in caso di ricovero e riattivato solo dopo rivalutazione.
6. Il servizio non può essere sospeso per più di una settimana e solo per validi motivi e comunque al vaglio del Case Manager.
7. Il servizio è sospeso nei seguenti casi: di trasferimento ad altra residenza - per il raggiungimento degli obiettivi fissati - non sussistano più le ragioni che hanno determinato la sua attivazione, qualora non venga corrisposta la quota di compartecipazione alla spesa, ove prevista.
8. L'utente non può usufruire di altri servizi previsti dal sistema Servizi Sociali, nel caso il secondo servizio è a totale carico dell'utente.

### **IL CONTRATTO DI SERVIZIO**

Quello che in questa sede viene definito "contratto di servizio" è un documento redatto dal Coordinatore del servizio, in accordo con l'assistente sociale di riferimento, viene sottoscritto da tutte le figure professionali coinvolte e consegnato all'utente che firma per accettazione.

Tale documento contiene:

- a. le informazioni utili per l'utente, quali il nominativo del referente del servizio, gli orari in cui lo stesso è reperibile, i numeri di telefono, ecc;
- b. i giorni e gli orari in cui l'operatore si recherà al domicilio dell'utente;
- c. il tipo di prestazioni che l'operatore sarà tenuto a svolgere;
- d. gli obiettivi che il servizio si propone di perseguire;
- e. la possibilità di contattare i parenti dell'utente, se necessario, e quindi le indicazioni su dove e con quali modalità poterlo fare.

Il contratto del servizio esplicherà, inoltre, le modalità organizzative dello stesso e, quindi, la possibilità che più operatori si alternino, ancorché con il solo scopo di garantire gli interventi al domicilio anche in caso di assenze per ferie, malattie o altro, dell'operatore preposto.

### **Articolo 7 - Strumenti e metodologia per l'erogazione del servizio**

1. A garanzia del livello qualitativo del servizio si esplicitano di seguito gli strumenti dei quali lo stesso si avvale, sia nella fase che precede la scelta di attivarlo sia in quella di monitoraggio dei risultati raggiunti rispetto a quelli attesi:
  - a. Strumenti di valutazione informatizzati schede di rilevazione;
  - b. Modulistica relativa alla valutazione dei rischi con riferimento alle seguenti aree: rischio biologico, rischio da movimentazione di carichi, rischio conseguente a disturbi del comportamento degli utenti, rischio conseguente alle condizioni igieniche abitative e degli utenti stessi, rischio connesso agli spostamenti con l'utente e l'individuazione dei dispositivi per fronteggiarli;
  - c. Modulistica per la verifica periodica dell'andamento dei singoli interventi e del servizio nel suo complesso;
  - d. Sistemi di indicatori per la rilevazione delle attività domiciliari per le figure professionali coinvolte nella gestione del servizio;
  - e. Attività di formazione definite in un calendario ex ante e durante servizio, alle figure professionali impegnate nella gestione del servizio nel rispetto di quanto definito nel progetto di gestione/formazione del personale;
  - f. Supervisione degli operatori domiciliari.

- g. Fornire una relazione, trimestrale, riferita a risultati ottenuti - eventuali criticità e relative ipotesi risolutive - punti di forza e di debolezza - eventuali ipotesi di miglioramento del servizio.
  - h. Redigere il “contratto di servizio” entro un (1) giorno dall’attivazione per l’attivazione dell’intervento domiciliare da trasmettere al case manager e al referente UdP Azienda consortile A04.
  - i. Relazionare trimestralmente e annualmente sull’andamento/valutazione del servizio.
  - j. Scheda individuale mensile di rilevazione come da sistema automatico di rilevazione delle presenze, da presentare quale documentazione aggiuntiva alla fattura.
  - k. Scheda sintetica relativa alla programmazione interventi settimanali con elenco di tutti gli utenti in carico, numero interventi, numero operatori, orario di esecuzione dell’intervento distinto per ciascun giorno.
  - l. Verbale sintetico delle singole riunioni di programmazione/verifica da cui risulti evidenza dell’o.d.g., delle ore impiegate e delle decisioni assunte.
  - m. Rapporto semestrale riferita all’andamento della supervisione.
  - n. Relazione trimestrale riferita alla formazione in servizio di coordinatore e operatori.
2. La redazione di tutti gli strumenti elencati al comma 1 è in capo all’aggiudicatario, così come la loro compilazione in sede di esecuzione del contratto. Il loro fac-simile deve essere allegato, in sede di presentazione dell’offerta, al progetto qualitativo del servizio.
  3. Redazione di un catalogo dei servizi per le non autosufficienze, presenti nel territorio, e di tutte le prestazioni offerte per una corretta informazione ai cittadini.
  4. Carta dei servizi contenente le prestazioni previste e la descrizione, liberatoria per la privacy, impegno a redigere il bilancio sociale.
  5. Il committente valuta positivamente la presentazione di eventuali strumenti aggiuntivi a quelli individuati al comma 1 art.7, in relazione alla loro coerenza e funzionalità.

## **Articolo 8 – Titoli e requisiti professionali in capo al personale impiegato dall’aggiudicatario**

Le prestazioni necessarie alla realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto, saranno svolte dal soggetto aggiudicatario attraverso propri operatori di ambo i sessi, adeguatamente preparati e formati dal punto di vista tecnico, garantendo piena attuazione delle finalità dei servizi e completa realizzazione degli interventi previsti.

Sono richieste all’Aggiudicatario le tipologie di figure professionali indicate nella tabella seguente.

Il personale, oltre che fisicamente idoneo alle prestazioni specifiche oggetto dell’appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE	TITOLI DI STUDIO IDONEI O ALTRI REQUISITI	TITOLI PROFESSIONALI ED ALTRE ESPERIENZE
OSS	<b>TITOLO PROFESSIONALE OSA O ALTRO EQUIVALENTE SECONDO GLI INDIRIZZI DELLA REGIONE CAMPANIA</b>	<b>AVER LAVORATO PER LE PERSONE ANZIANE ALMENO PER UN ANNO HA PARTECIPATO A CORSI DI AGGIORNAMENTO</b>
COORDINATORE	<b>IN POSSESSO DELLA PATENTE B LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE O LAUREA SOCIOLOGIA O LAUREA IN DISCIPLINE GIURIDICHE E MANAGERIALI IN POSSESSO DELLA PATENTE B E</b>	<b>TRE ANNI DI COMPROVATA ESPERIENZA DA COORDINATORE NEI SERVIZI DOMICILIARI</b>  <b>AVER PARTECIPATO A CORSI DI AGGIORNAMENTO</b>  <b>ESSERE INGRADO DI GESTIRE EVENTI CRITICI ED EMERGENZIALI</b>

	<b>ISCRIZIONE AI RELATIVI ALBI</b>	
--	------------------------------------	--

## **Articolo 9 - Operatori da impiegare, ruoli e funzioni**

L'affidatario - sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante - dovrà garantire per la gestione del servizio le figure professionali richieste e opportunamente qualificate che comporranno le equipe operative.

**Il Coordinatore del servizio**, livello E1 – CCNL Cooperative Sociali dispone di un monte ore pari a 500 h che potrà utilizzare per la pianificazione generale degli interventi definiti dai PAI sia a domicilio che presso la sede operativa dell'aggiudicatario presente sul territorio d'Ambito.

**Gli Operatori Socio Sanitari(OSS)**, livello C2 – CCNL Cooperative Sociali dispongono di un monte ore pari a n. 5.277 h che dovranno essere utilizzate per i seguenti fini: lo sviluppo dell'autonomia personale; favorire l'autosufficienza nelle attività quotidiane; aiuto per l'igiene personale degli utenti se non autosufficienti; preparazione e somministrazione dei pasti tenendo conto delle diete individuali; aiuto per l'igiene degli ambienti e degli spazi di vita; disbrigo di pratiche e commissioni e accompagnamento dell'utente a visite mediche o appuntamenti burocratici; favorisce nei limiti del possibile l'integrazione sociale dell'utente mediante lo sviluppo di relazioni positive con il vicinato, i familiari, i parenti, gli amici, le associazioni di volontariato, i gruppi locali;

collabora con altre figure professionali quali medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori, insegnanti e responsabili di associazioni, comunità, cooperative, ecc. per la migliore programmazione degli interventi individuali e di rete; gestisce in collaborazione con gli altri operatori le attività ricreative, educative, culturali e occupazionali; conosce i compiti degli altri operatori e la specificità della propria professionalità; conosce lo statuto e i regolamenti degli enti ed attenersi agli accordi fissati con il responsabile della struttura presso cui si opera; si aggiorna costantemente per svolgere la propria professione in modo sempre più mirato e adeguato alle novità;

mantiene il segreto professionale cui è tenuto l'Operatore Socio Sanitario come tutte le altre figure che operano nel sociale.

Il personale impiegato dovrà essere in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro ed al numero di utenza. Nel caso in cui l'Amministrazione valuti che il personale non sia sufficiente per la gestione del servizio suddetto, l'aggiudicatario dovrà procedere all'integrazione degli operatori garantendo il possesso delle qualifiche professionali richieste.

L'Aggiudicataria è tenuta a fornire l'elenco nominativo, i curriculum contenenti autodichiarazione per la privacy, del personale impiegato nel servizio e corredato di ogni dato necessario, all'atto della aggiudicazione.

Esso dovrà, inoltre, provvedere tempestivamente a comunicare ogni variazione di detto elenco prima che abbia luogo.

L'Aggiudicataria dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere il turn-over degli operatori. Il personale assente (per malattia, infortunio, ferie o altro) dovrà essere comunque tempestivamente sostituito. La presenza degli operatori dovrà essere certificata da sistemi di rilevazione elettronica delle presenze al domicilio degli utenti, sia giornaliera che mensile, accertati dal referente UDP Ambito collegato al fine del controllo preventivo alla liquidazione delle fatture. Gli operatori dell'ente aggiudicatario dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta.

## **Documentazione di servizio**

A garanzia della qualità del servizio, l'Affidataria, tramite il proprio personale, si impegna a produrre in maniera adeguata e puntuale tutto quanto riportato del seguente Capitolato.

## **Articolo 10 – Varianti**

Non sono ammesse varianti a quanto previsto nel presente Capitolato speciale di appalto.

## **Articolo 11 – Esecuzione anticipata del contratto**

Trattandosi di servizio di pubblico interesse, il Direttore dell'Azienda Consortile – A04 può procedere alla consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipula contrattuale.

Le riserve di legge devono intendersi sciolte con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio una volta verificati favorevolmente i requisiti e la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in capo all'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese per l'esecuzione del servizio maturate fino alla data di comunicazione circa l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici.

## **Articolo 12 – Proroga del contratto di appalto**

Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

## **Articolo 13 - Obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario**

- a) L'Ente gestore è tenuto, altresì, a segnalare al Coordinatore dell'UDP il verificarsi di eventuali problematiche relative all'andamento del servizio e del progetto individualizzato di cui è, comunque, responsabile rispetto al suo esito. L'ente gestore è responsabile, inoltre, per la mancata realizzazione delle attività prefissate, se non debitamente comunicate e relazionate nei tempi congrui atti alla risoluzione di eventuali problematiche.
- b) L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali dovrà essere conforme al regolamento Europeo 2016/679, a tutela del diritto alla privacy dei beneficiari/utenti;
- c) Tutela della privacy. Il personale dell'Ente affidatario del Servizio è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy. L'Ente gestore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.
- d) Stesura documenti. L'Ente gestore si fa carico della cura della stesura della documentazione atta a monitorare il Servizio nel suo complesso e i risultati raggiunti. Si richiede inoltre all'Ente affidatario la disponibilità a collaborare nella definizione di ulteriori strumenti utili contenenti elementi quanti-qualitativi sulle prestazioni e i servizi erogati. Sarà cura dell'Ente Affidatario consegnare al termine del servizio, tutta la documentazione acquisita nel corso dell'espletamento dello stesso.

- L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti e i beneficiari del servizio, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Lo stesso è obbligato, altresì, ad attuare e garantire nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi, inoltre, vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni ed alle Organizzazioni sindacali stipulanti o receda da esse.

- L'Ente gestore assicura, salvo i casi di forza maggiore, il contenimento del turn-over del personale assegnato al servizio. Si impegna, inoltre, a garantire la continuità del servizio provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi, motivatamente, inadeguato, e per assenze per malattia superiori ai 3 gg. Il personale supplente

dovrà però possedere i medesimi requisiti del personale sostituito.

- L'aggiudicatario è obbligato, inoltre, ad esibire, in qualsiasi momento e a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nonché altra documentazione se richiesta dall'Ufficio di Piano.

Nel caso di inottemperanza, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente appaltante segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro. Qualora sia l'Ispettorato del Lavoro a segnalare qualsiasi inadempienza dell'aggiudicatario degli obblighi su indicati nei confronti del personale dipendente l'Ente appaltante, previa comunicazione all'Operatore delle inadempienze segnalate, fisserà un termine perentorio entro il quale la stessa dovrà provvedere a sanare le inadempienze ed a darne documentata dimostrazione. In caso di inottemperanza l'Ente appaltante provvederà ad operare la detrazione pari all'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 D.Lgs 50/2016).

Si precisa, inoltre, che qualora anche nel successivo pagamento l'aggiudicatario risultasse moroso nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro e della Cassa Previdenziale sorgerà, per l'Ente appaltante, la facoltà di risolvere il contratto a spese e danno dell'aggiudicatario stesso.

- Fermo restando quanto previsto nelle specifiche disposizioni del presente capitolato, l'aggiudicatario assume la responsabilità, sollevando e tenendo indenne l'Azienda consortile A04, di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante a persone (personale dipendente e terzi) e cose comunque interessate dai servizi, dalle prestazioni e dalle attività oggetto del presente capitolato, a causa di qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione dei servizi delle prestazioni e delle attività stesse o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti e/o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

Pertanto, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 e dell'art. 125 commi 1 e 2 del DPR n. 207/2010, l'esecutore dei servizi è **obbligato a stipulare e consegnare all'Ufficio di Piano, prima dell'inizio della prestazione una o più polizze assicurative per RCT e RCO, con primaria compagnia di assicurazioni, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Ente appaltante è considerato "terzo" a tutti gli effetti di legge, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento dei servizi, delle prestazioni e delle attività oggetto del presente capitolato.**

Tali polizze dovranno prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazioni ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda consortile A04, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia della ditta aggiudicataria a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti dell'Azienda consortile A04, in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

#### **Articolo 14 - Passaggio di personale nell'ambito dell'appalto – clausola sociale**

L'aggiudicatario subentrante, al fine di assicurare la continuità assistenziale, ha l'obbligo di avvalersi prioritariamente degli operatori già operanti con gli appaltatori eventualmente uscenti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dagli appaltatori subentranti.

In tal caso, agli operatori "riassorbiti", dovrà essere garantito il trattamento economico e contributivo derivante dal quadro normativo e regolamentare in vigore, nonché dalle condizioni presentate dall'aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Articolo 15 – Clausola risolutiva espressa.**

Si applica al presente appalto la clausola risolutiva espressa.

La clausola risolutiva espressa, come modalità tipica di risoluzione del contratto per inadempimento, è disciplinata dall'articolo 1456 del codice civile.

### **Articolo 16 – Vigilanza e controllo**

L'Azienda consortile A04, a garanzia degli interessi dell'intera comunità, potrà effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto che sarà sottoscritto tra le parti, e in modo specifico, sulla rispondenza e sulla qualità del servizio espletato.

Qualora a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al presente atto, e al contratto di servizio, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate, fermo restando quanto previsto in materia di penali, di risoluzione del rapporto contrattuale, nonché di risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Azienda consortile A04.

L'Azienda consortile A04 si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche e controlli avvalendosi di soggetti terzi a tal fine incaricati, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'aggiudicatario.

L'Azienda consortile A04 si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che la ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

L'Ufficio Piano è legittimato a controllare l'espletamento del servizio senza darne comunicazione all'aggiudicatario. Inoltre l'Azienda consortile A04 potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione dello stesso.

A tal fine, l'aggiudicatario è tenuta a prestare la massima collaborazione con il preciso e puntuale adempimento degli obblighi previsti dagli articoli del presente capitolato.

### **Articolo 17 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

Il corrispettivo (comprensivo di IVA e do ogni altro costo) spettante all'aggiudicatario sarà quello risultante dagli atti di gara, calcolato in ragione dell'effettivo espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice, con cadenza trimestralmente, idonea rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da:

1. relazione sull'andamento del servizio;
2. elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, con il dettaglio, per ciascuna unità di personale, relativo all'anno, al mese, al giorno del mese, al giorno della settimana, all'ora di inizio della prestazione, all'ora di termine della prestazione, al totale dei giorni e delle ore impegnate per l'attuazione dei servizi/interventi eseguiti;
3. rendicontazione di dettaglio dei costi sostenuti per le risorse umane necessarie allo svolgimento dei servizi eseguiti e per gli oneri di gestione generali, con allegati documenti giustificativi;
4. ogni altra documentazione richiesta dall'U.d.P

La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione e alla regolarità del D.U.R.C., salvo l'esito della regolarità fiscale effettuata d'ufficio dall'amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso in cui dalla verifica della regolarità fiscale l'aggiudicatario risulti "soggetto inadempiente", il pagamento del corrispettivo è sospeso fino all'esito della successiva verifica dalla quale risulti che l'aggiudicatario è "soggetto non inadempiente" ovvero versato all'Agenzia delle Entrate dietro emissione, da parte di quest'ultima, di motivato provvedimento. L'irregolarità della regolarità contributiva determinerà l'attivazione del c.d. "intervento sostitutivo" (art.31 co.3-4 L. 98-2013 e art. 30 co.5-6 D.Lgs.50-2016).

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione aggiudicatrice qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del D.U.R.C.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito,

l'aggiudicatario deve comunicare al RUP, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'aggiudicatario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse dall'aggiudicatario a fronte del servizio prestato devono obbligatoriamente riportare i codici C.I.G. e C.U.P. acquisiti dalla Stazione Appaltante per la procedura di gara.

L'Agenzia delle Entrate non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i predetti codici. Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge 136/2010.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

### **Articolo 18 – Esecuzione anticipata del contratto.**

Trattandosi di servizio di pubblico interesse, il Direttore dell'Azienda Consortile – A04 può procedere alla consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipula contrattuale.

Le riserve di legge devono intendersi sciolte con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio una volta verificati favorevolmente i requisiti e la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in capo all'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese per l'esecuzione del servizio maturate fino alla data di comunicazione circa l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici.

### **Articolo 19 – Garanzia definitiva.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice degli Appalti, l'aggiudicatario deve costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio sottoscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto.
4. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
5. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare il documento scansionato, in originale o in copia autenticata, della relativa certificazione di qualità, sottoscritto con firma digitale.
6. La stazione appaltante si avvale della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio aggiudicato nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
7. La stazione appaltante incamera la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento;

### **Articolo 20 - Obblighi di riservatezza.**

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che vengono trattate da procedure informatizzate di gestione del servizio appaltato, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.
2. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dall'aggiudicatario anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

### **Articolo 21 – Obblighi di condotta del personale dell'appaltatore.**

1. L'amministrazione aggiudicatrice estende gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti dell'aggiudicatario impiegati nella esecuzione del contratto di appalto.
2. L'aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le norme contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si obbliga a farle osservare a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti che sono impiegati, dall'aggiudicatario medesimo, nella esecuzione del contratto di appalto.
3. Nel caso di violazione da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell'aggiudicatario degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'aggiudicatario si obbliga all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal citato D.P.R. n. 62/2013 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 16 del D.P.R. n. 62/2013.
4. Qualora la violazione di tali norme da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell'aggiudicatario ovvero da parte dell'aggiudicatario medesimo rientra tra le ipotesi previste dal capitolato o dalla legge tra quelle per le quali l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, il responsabile unico del procedimento procede alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti.
5. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla recessione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

### **Articolo 22 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e di sicurezza.**

L'aggiudicatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il contratto di appalto. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria o receda da esse e prescindendo dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- b) l'aggiudicatario è tenuto al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica oltre che al regolare assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del proprio personale eventualmente previsto da leggi speciali;
- c) l'aggiudicatario è tenuto alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute dei lavoratori e all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 per quanto di sua competenza.

### **Articolo 23 – Stipula del contratto.**

1. La stipula del contratto è subordinata alla verifica favorevole dei requisiti e della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione da parte dell'aggiudicatario.
2. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'amministrazione aggiudicatrice ne chieda espressa e motivata esecuzione anticipata.

### **Articolo 24 – Risoluzione del contratto**

Oltre alle ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 è facoltà dell'Ambito A04 recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di:

- a)** accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, malgrado gli avvertimenti scritti dell'Azienda consortile A04, o nel caso di comportamenti che arrechino grave pregiudizio al servizio ed alle attività oggetto del presente capitolato e a quelle oggetto dell'offerta presentata in sede di gara;
- b)** qualora l'aggiudicatario incorra, nel corso della durata del contratto, in tre formali contestazioni con conseguente applicazione delle penalità, per il mancato rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari, o di quelle contenute nel presente capitolato. Ove ne ricorrano le condizioni o lo ritenga necessario, l'Ente appaltante potrà procedere in giudizio per il risarcimento dei danni subiti.
- c)** Apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'aggiudicatario e/o di messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività dell'aggiudicatario;
- d)** cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale dell'attività, anche se motivate dall'esistenza di controversie con l'Azienda consortile A04;
- e)** violazione ripetuta delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di: sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- f)** impiego di personale non dipendente dall'aggiudicatario e violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali di settore;
- g)** interruzione non motivata del servizio per più di tre giorni;
- h)** gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme del presente capitolato;

- i)** sub-appalto o cessione totale o parziale, diretta o indiretta, del servizio oggetto del presente contratto;
- j)** mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda consortile A04;
- k)** nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15 del 20.11.2008, il quale prevede "la risoluzione del contratto nell'ipotesi un cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- l)** di decesso dell'aggiudicatario. In tal caso l'Azienda consortile A04 si riserva la facoltà di continuare negli effetti del contratto con gli eredi o di dichiararsi prosciolta ai sensi dell'art. 1674 del codice civile.
- m)** in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 20 del presente capitolato.

L'Azienda A04, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere il contratto e ciò con semplice atto amministrativo, senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata a mezzo PEC e/o con raccomandata a.r.. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione e l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno o responsabilità all'Azienda consortile A04.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Ente appaltante si rivarrà sull'aggiudicatario per il risarcimento dei danni subiti, procedendo ad incamerare la cauzione definitiva e le somme eventualmente da liquidare per il servizio effettuato.

L'Azienda consortile A04, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.

Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per inadempimento anche di scarsa importanza di clausole ritenute essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni 10. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto se l'aggiudicatario non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione o ad adempiere agli obblighi previsti.

### **Articolo 25 – Penali**

L'aggiudicatario, pertanto, è obbligato a corrispondere una penale per tutte le inadempienze riscontrate dall'Azienda consortile A04, direttamente o su segnalazione di terzi, per i seguenti casi, senza esclusione di eventuali conseguenze penali e civili:

- si rende colpevole di manchevolezze o deficienze nella qualità dei rispettivi servizi affidati;
- assicura una presenza dell'operatore non corrispondente per difetto a quella offerta in sede di gara e non provveda alla sua sostituzione come previsto dal presente capitolato: per ogni giorno € 250,00;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso d'invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni dei rispettivi servizi; per la prima violazione
- € 250,00. Per ogni violazione successiva € 500,00;

- non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio da prestare per la prima violazione € 250,00. Per ogni violazione successiva € 500,00;
- mancato rispetto di ogni singolo punto o obbligo previsto dal presente capitolato e/o contratto o dall'offerta progetto presentata in sede di gara: per la prima violazione € 250,00;
- Per ogni violazione successiva: € 500,00;
- non rispetta quanto previsto nel presente capitolato, anche in ordine ai requisiti richiesti per il personale utilizzato: € 1.000,00;
- sospensione, interruzione e/o mancata esecuzione, parziale o totale dei servizi indicati negli artt. 6 e 8 del presente capitolato e nell'offerta-progetto presentata in sede di gara: per ogni giorno € 500,00. In relazione a tale ipotesi si specifica che l'esecuzione dei servizi, delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto non può essere interrotta né sospesa dalla ditta aggiudicataria per nessun motivo, salvo cause si forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dall'Ente appaltante.

Si precisa che le suddette penali sono cumulabili fra loro.

L'Azienda consortile A04, sulla base dell'importanza delle irregolarità riscontrate e degli obblighi violati, del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, del ripetersi, per più di tre volte nel corso della durata dell'appalto, di manchevolezze e di violazioni regolarmente contestate in via definitiva, o del danno arrecato all'immagine dell'Azienda consortile A04 stesso, avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla stessa.

Gli inadempimenti contrattuali per dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dall'Ente appaltante alla ditta aggiudicataria mediante lettera inviata a mezzo PEC e/o raccomandata a.r. e/o fax. L'aggiudicatario ha la facoltà di presentare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni.

Nel caso l'aggiudicatario non adempia o non fornisca risposta nel termine di cinque giorni o fornisca deduzioni giudicate inidonee a giustificare le inadempienze contestate o che non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, l'Azienda consortile A04 procederà ad applicare le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

L'Ente appaltante in caso di applicazione delle penali e qualora l'aggiudicatario non provveda al pagamento nei termini richiesti, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario procederà al recupero della somma corrispondente mediante ritenuta diretta sui corrispettivi da liquidare per il servizio effettuato e/o rivalendosi sulla cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del contratto. In quest'ultimo caso l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione per il relativo importo, in tutto o in parte, entro e non oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente appaltante.

La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali suddette non esonera, in nessun caso, l'aggiudicatario dall'adempimento degli obblighi per i quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento delle medesime penali.

Resta inteso che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Azienda consortile

A04 di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

### **Articolo 26 – Cessione del contratto. Divieto.**

E' vietata la cessione del contratto. La cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato di appalto e dal contratto.

### **Articolo 27 - Subappalto**

È tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale subaggiudicatario occulto, unico responsabile verso l'Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.

### **Articolo 28 – Danni e responsabilità.**

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione aggiudicatrice e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto e in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

### **Articolo 29 – Foro competente**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avellino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **Articolo 30 - MISURE ANTICOVID**

L'aggiudicatario dovrà agire nel rispetto di ogni normativa vigente in tema di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

### **Articolo 31 – Domicilio dell'aggiudicatario.**

Ai fini della esecuzione del contratto e per tutte le comunicazioni inerenti la sua esecuzione, l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell'aggiudicatario medesimo.

### **Articolo 32 – Rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio al codice civile, al Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e alle linee guida dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in quanto applicabili alla procedura di gara.

### **Articolo 33 - Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Vincenzo Lissa – Coordinatore Ambito A04

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema MePa.

Il Coordinatore Azienda Consortile a04  
Dott. Vincenzo Lissa